N. R.G. 1969/2019



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI

п	Tribunale	111	composizione	collegiale	nelle	nergone	det	maoistrati
TI	i i i o amare,	TIL	Composizione	contegrate,	HOHE	persone	acı	magisu au.

dott.ssa Daniela Galazzi Presidente

dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore

dott. Bucalo Carlo Maria Giudice


ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1969/2019 promossa da:

	(c.f.			n.q.	di	eredi	di		
		(c.f.			rap	opresent	ati e		
difesi dal	l'avv.								
				P	ART	E ATTR	ICE		
		contro							
				<b>,</b>	rapp	resenta	ta e		
difesa dal	ll'avv.								
				, rapp	resen	tata e di	ifesa		
dall'avv.									
							(c.f.		
		rappresentata e	difesa	dagli	avv.	ti 🕳			
2									





e con atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di

, rappresentata e difesa
dall'avv.

e

PARTE CONVENUTA

(c.f.

PARTE INTERVENUTA

#### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni.

### Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato,
premetteva che in data 25.08.2018 era deceduto il proprio coniuge
il quale aveva cristallizzato le ultime volontà in un testamento
pubblico, in cui "nominava eredi universali di tutto il suo patrimonio le
nipoti

e disponeva, altresì, in favore
della moglie l'usufrutto vitalizio di tutti i beni mobili e immobili, nonché, un
rendita vitalizia di euro 2.000,00 mensili a carico dei successori
universali", aggiungendi ulteriori disposizioni a titolo particolare



Dichiarava l'attrice di non volere accettare il legato in sostituzione di legittima previsto nel testamento del marito e di essere disposta a restituire le somme già percepite a titolo di rendita vitalizia; invocava la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni ritenute lesive della propria quota di legittima (determinata in € 681.817,17).

Rassegnava le seguenti conclusioni:

- In via principale: accertare e dichiarare che la sig.ra

  è legittimata a chiedere la riduzione delle disposizioni
  testamentarie che risultano eccedenti la quota di cui il defunto
  poteva disporre;
- accertate e dichiarare che all'odierna attrice è riservata la metà del patrimonio lasciata dal marito ...;
- accertare e dichiarare che il legato fatto da anno alla moglie con testamento pubblico ... va inteso come legato in sostituzione di legittima;
- accertare e dichiarare che la volontà della sig.ra di rinunzia espressa al legato di usufrutto vitalizio di beni mobili e immobili e della rendita vitalizia pari ad € 2.000,00 mensili, nonché, dei frutti locati come disposto nel testamento ... contenuta nel presente atto soddisfa il requisito della sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 n. 5 c.c.;
- onerare l'odierna attrice alla restituzione della rendita vitalizia pari ad € 24.000,00 maturata e maturanda, nonché alla restituzione dei frutti locati pari ad € 4.000,00, maturandi e maturandi, secondo le disposizioni conseguenziali che il Giudice riterrà più opportune;
- Per l'effetto: ordinare la reintegrazione nella quota di legittima spettante alla sig.ra pari alla metà dell'asse ereditario, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie sia



del relictum sia a causa donativa, che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre;

- ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria delle convenute fino alla concorrenza di integrazione della quota di legittima spettante alla sig.ra
- condannare le convenute alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
- In subordine: accertare e dichiarare che la somma percepita dall'odierna attrice pari ad € 24.000,00 maturata e maturanda a titolo di rendita vitalizia, nonché, la somma di € 4.000,00 maturata e maturanda a titoli di frutti locati sia considerata come somma in acconto sulle maggiori somme dovute a titolo di lesione di legittima.

Si costituiva preliminarmente eccependo l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, nonché l'inammissibilità della domanda per avvenuta accettazione del legato e decadenza dall'azione di riduzione.

Rappresentava che parte attrice aveva manifestato inequivocabilmente la propria volontà di accettare il legato, pure costituendo in mora le eredi affinché le corrispondessero le somme previste a titolo di rendita vitalizia e, comunque, godendo sin da subito dell'usufrutto vitalizio sui beni immobili del *de cuius*, anche tramite l'incasso dei canoni di locazione di un immobile.

Negava ad ogni modo la sussistenza di una lesione della quota di legittima, contestando l'avversa ricostruzione del valore della massa ereditaria all'apertura della successione.

Chiedeva condanna dall'attrice ex art. 96 c.p.c., ritenendo pretestuose le domande come spiegate.

Si costituiva dichiarando di essere venuta ugualmente a conoscenza dell'avvio del presente giudizio ancorché in



Firmato Da: GALAZZI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6e17d5c8a3482ae7733b7e3420849871 Firmato Da: LO VASCO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ca8c9c5349033281c72f708e9da5a1d

Sentenza n. 542/2022 pubbl. il 06/06/2022 RG n. 1969/2019 Repert. n. 676/2022 del 06/06/2022

difetto di regolare notifica dell'atto di citazione, dubitando della regolarità della procura della attrice, in relazione alla quale si riservava di proporre separata querela di falso.

Eccepiva l'improcedibilità della domanda *ex adverso* proposta per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, nonché la disintegrità del contraddittorio per mancata citazione di pure beneficiarie di legati testamentari, e della donataria

Del pari stigmatizzava la definitività della intervenuta accettazione del legato in sostituzione di legittima da parte della che si era immessa nel possesso dei beni ereditari e che aveva già ricevuto dagli eredi diverse mensilità di rendita vitalizia.

Contestava, comunque, anche nel merito la sussistenza dell'asserita lesione segnalando, rispetto alle risorse mobiliari, che, nell'ultimo periodo di vita del *de cuius*, la Banca aveva registrato frequenti ed anomale operazioni di prelevamento in contanti.

Così originariamente concludeva:

- ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per difetto di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio alla deducente Sig.ra
- ritenere e dichiarare improcedibilità delle domande attoree, per difetto di valido previo esperimento della prevista obbligatoria mediazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 28/2010, in forza di tutto quanto al riguardo dedotto in narrativa, adottando tutti i provvedimenti conseguenziali;
- 3) ritenere e dichiarare l'eccepito difetto di contraddittorio con riferimento alla mancata citazione in giudizio anche delle Signore sebbene beneficiarie di legati testamentari, ed eventualmente anche della Sig.ra



sebbene beneficiaria di donazione del 4 dicembre 2012 da parte del defunto Sig. adottando per l'effetto tutti i provvedimenti conseguenziali;

- 4) ritenere e dichiarare inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree, sia svolte in via principale che in via subordinata e/o gradata, con qualsivoglia motivazione di rito e/o di merito, in forza di tutto quanto dedotto ed eccepito in narrativa;
- 5) determinare eventualmente per il tramite di apposita consulenza tecnica d'ufficio il corretto valore della massa ereditaria tenendo conto di tutto quanto eccepito in narrativa, soprattutto con riferimento al valore della rendita vitalizia mensile disposta in favore della Sig.ra e e del compendio immobiliare in Erice;
- 6) ritenere e dichiarare, previo accertamento dell'illegittimità dell'impedimento frapposto al riguardo da parte attrice, che al pagamento della rendita vitalizia testamentaria disposta in favore della Sig.ra e del legato in favore della Sig.ra possano le coeredi del defunto marito Sig. procedere utilizzandone le risorse finanziarie depositate sul relativo conto corrente o svincolandone i relativi titoli e azioni, pronunciando al riguardo apposito provvedimento autorizzativo in tal senso, con riserva sin d'ora di domandarlo eventualmente anche già nel corso del giudizio in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.;
- 7) quanto al legato in favore della pure convenuta Sig.ra per le ragioni spiegate in narrativa, ritenere e dichiarare che ogni eventuale maggiorazione del legato per effetto dell'applicazione di accessori sulla relativa sorte capitale o spese legali dovrà essere posta solo a carico della stessa Sig.ra con esonero pertanto di tale eventuale aggravio in capo alla odierna convenuta



Sig.ra che andrà quindi eventualmente garantita e manlevata in tal senso;

- agli obblighi di manutenzione ordinaria dei beni immobili che la stessa possiede in usufrutto e, per l'effetto, risarcire la nuda proprietaria Sig.ra per quanto di ragione e spettanza, dei danni conseguenti, da accertarsi, anche eventualmente in via equitativa, a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede l'ammissione, soprattutto con riferimento al compendio immobiliare in Erice, al fine di descrivere e "fotografare" lo stato dei luoghi ed il loro stato di manutenzione così da accertarsi se la Sig.ra debba appunto risarcire la nuda proprietaria Sig.ra per tutti i danni che dovessero riscontrarsi dipendere dall'inadempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria a carico dell'usufruttuaria, già comunque riscontrabili;
- 9) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenere e dichiarare che la Sig.ra debba anch'Ella partecipare, pro quota, al pagamento dei debiti ereditari e ciò eventualmente nella misura del 50 % e, pertanto, avuto riguardo alla anticipazioni effettuate dalla Sig.ra condannare parte attrice a rimborsare in favore di quest'ultima il 25 % di quanto dalla stessa corrisposto per debiti ereditari, oltre interessi legali come per legge, eventualmente anche procedendo a compensazione tra le parti fino alla concorrenza di quanto reciprocamente dovuto;
- 10) sempre in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenere e dichiarare che la Sig.ra per la esclusiva occupazione degli immobili già del "de cuius" ed i percepiti e/o



percipiendi frutti civili della locazione e delle somme e titoli presso la S.p.a. secondo la quota del 25 % di riconosciuta spettanza di quest'ultima a far data dall'apertura della successione ovvero, in subordine, dalla data della presente domanda giudiziale, con quantificazione del relativo ammontare da demandarsi ad apposita consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, ed eventualmente anche sempre procedendo a compensazione tra le parti fino alla concorrenza di quanto reciprocamente dovuto.

Si costituiva, contestando in punto di fatto e di diritto tutto quanto dedotto da controparte e, in particolare, affermando la tardività della rinunzia al legato di cui in citazione.

Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, reputate prive di fondamento giuridico.

\*\*\*\*\*

In corso di causa, parte attrice chiedeva l'immediato sequestro giudiziario delle somme di titoli, azioni e quote di partecipazione intestate al defunto presso la

Tale istanza cautelare veniva rigettata per difetto di periculum.

Nelle more (16.01.2020) decedeva l'attrice successivamente, in data 27.01.2020, con formale comparsa per prosecuzione, si costituivano, n.q., affermando di essere stati designati eredi universali nel testamento della zia.

Così, in vista della decisione precisavano le conclusioni:

- Nel merito in via principale:
- 1. Accertare e dichiarare che alla sig.ra nella qualità di coniuge superstite del sig. dalla cui unione non sono nati figli, è riservata la metà del patrimonio lasciato dal de cuius;



- 2. Accertare e dichiarare che la sig.ra **e la sig.**ra è legittimata a chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie che risultano eccedenti la quota di cui il defunto marito poteva disporre.
- 3. Accertare e dichiarare che il valore complessivo della rendita vitalizia attribuita alla sig.ra dal testamento pubblicato in data 05.09.2018, risultante dalla dichiarazione di successione dell'11.12.2018 n. 1920 Vol. 9990 ove viene indicato in € 620.000,00 è incongruo e/o errato con tutte le conseguenze di legge.
- 4. Accertare e dichiarare che la sig.ra con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha espresso valida ed inequivocabile volontà di rinuncia al legato di usufrutto vitalizio dei beni mobili ed immobili e della rendita vitalizia pari ad € 2.000,00 mensili disposti nel testamento pubblico in data 05.09.2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 n.5 c.c. e che la predetta è disponibile alla restituzione della somma di € 24.000,00 maturata e maturanda percepita a titolo di rendita vitalizia e della somma di € 4.000,00 maturata e maturanda percepita a titolo di frutti locati e conseguentemente onerare la sig.ra alla restituzione delle somme predette;

- Per l'effetto:

ordinare l'assegnazione della quota di legittima spettante alla sig.ra

pari alla metà dell'asse ereditario mediante la
riduzione delle disposizioni testamentarie sia del relictum sia a causa
donativa che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre.

Ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria delle convenute sig.ra

fino alla concorrenza di integrazione della quota di legittima spettante alla sig.ra

in qualità di moglie del de cuius, alla quale spetta di diritto la metà del patrimonio ereditario che è pari ad € 681.817,17 o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa. E, comunque,



trattandosi di debito di valore, l'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 25.08.2018 e fino al soddisfo e maggiorato degli interessi legali con decorrenza dal 25.08.2018 e fino al soddisfo.

Qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale- del bene o dei beni a cui l'odierna attrice avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente dovendo, pertanto, procedersi alla relativa rivalutazione.

- 6. Rigettare tutte le domande, eccezioni e deduzioni spiegate in via principale e in subordine in tutti gli atti di causa da tutti i convenuti e intervenuti, poiché infondate in fatto ed in diritto, con condanna degli stessi al pagamento delle spese, competenze ed onorari.
- 7. Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle memorie 183 co. 6 n.2 e 3 c.p.c. delle convenute per tutti i motivi spiegati in narrativa e, per l'effetto dichiarare l'espunzione di dette memorie dal presente giudizio.
- 8. Rigettare le domande formulate dagli intervenuti di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in relazione al giudizio portante R.G. n. 721/2021, pendente innanzi a Codesto Tribunale dagli intervenienti
- e/o di riunione degli stessi giudizi per carenza dei presupposti di legge.
- 9. Rigettare l'ammissione dei mezzi istruttori di tutti i convenuti ed intervenuti in quanto inammissibili ed inconcludenti e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.



- 10. Rigettare tutte le domande di tutti i convenuti e intervenuti, sia svolte in via principale che in via subordinata e/o gradata, per tutto quanto dedotto ed eccepito in atti e in narrativa.
- 11. Dichiarare l'accoglimento dell'istanza ex art. 89 c.p.c. volto alla cancellazione delle espressioni offensive per le ragioni spiegate.

  Con vittoria di spese e competenze professionali sia del giudizio ordinario e sia del sub procedimento.
- In subordine: accertare e dichiarare che la somma percepita dall'odierna attrice pari ad € 24.000,00 maturata e maturanda a titolo di rendita vitalizia, nonché, la somma di € 4.000,00 maturata e maturanda a titolo di frutti locati sia considerata come somma in acconto sulle maggiori somme dovute a titolo di lesione di legittima.

\*\*\*\*

Si costituiva, in esito alla notifica di atto di integrazione del contraddittorio, premettendo di aver svolto attività lavorativa non formalmente regolarizzata alle dipendenze dei coniugi in ragione della quale il *de cuius* si era determinato a stipulare un contratto di donazione avente ad oggetto una somma di denaro pari ad € 120.000,00.

Deduceva l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuta e irretrattabile accettazione del legato, nonché la carenza di interesse ad agire dell'attrice per insussistenza della lesione della quota di legittima.

Concludeva come segue:

- in via preliminare: estromettere dal presente giudizio gli intervenuti
Sigg.ri

per carenza di legittimazione attiva e inammissibilità
dell'intervento;



- nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, in quanto la Sig.ra accettando e dando esecuzione per facta concludentia al legato tacitativo, ha rinunciato alla qualità di erede decadendo altresì dal diritto di esercizio dell'azione di riduzione e pertanto rigettare la Domanda;

in via subordinata:

accertare e dichiarare, in ogni caso, l'insussistenza della lesione della quota di legittima spettante ex lege alla Sig. **(Example 1997)** per le causali indicate in narrativa e pertanto rigettare la domanda.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.

\*\*\*\*

Si costituivano al l'eccezione di disintegrità del contraddittorio sollevata dalle altre parti, ritenendosi estranee al presente procedimento.

Affermavano l'improcedibilità dell'azione di riduzione, evidenziando che l'attrice non aveva accettato con beneficio di inventario.

Rassegnavano le seguenti conclusioni:

- Dichiarare improcedibile l'azione di riduzione promossa nei confronti delle signore per le ragioni esposte.
- NEL MERITO: rigettare qualsiasi domanda di riduzione nei confronti delle signore avendo il testatore disposto in loro favore con la quota disponibile; con richiesta di condanna ai compensi di lite.

Intervenivano infine pure affermandosi eredi della attrice per rappresentazione in quanto nipoti ex sorore.

Deducevano di aver iniziato un parallelo giudizio finalizzato ad ottenere pronuncia di nullità ed invalidità del testamento del 24.11.2018 di



profilando l'instabilità della qualità di successore degli eredi

Chiedevano, infatti, la sospensione del presente giudizio o, in subordine, la riunione al detto procedimento pendente innanzi al Tribunale Trapani, recante R.G. n. 794/2021.

Così precisavano le conclusioni in vista della decisione:

In via preliminare: dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;

Nel merito in via principale:

- 1. Accertare e dichiarare che alla sig.ra nella qualità di coniuge superstite del sig. dalla cui unione non sono nati figli, è riservata la metà del patrimonio lasciato dal de cuius;
- 2. Accertare e dichiarare pertanto che la sig.ra

  è legittimata a chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie che
  risultano eccedenti la quota di cui il defunto marito poteva disporre;
- 3. Accertare e dichiarare, sulla scorta di quanto dedotto in narrativa, che il valore complessivo della rendita vitalizia attribuita alla sig.ra
  dal testamento pubblicato in data 05.09.2018,
  risultante dalla dichiarazione di successione dell'11.12.2018 n. 1920 Vol.
  9990 ove viene indicato in € 620.000,000 è incongruo e/o errato con tutte le conseguenze di legge;
- 4. Accertare e dichiarare che la sig.ra con l'atto introduttivo del giudizio, ha espresso valida ed inequivocabile volontà di rinuncia al legato di usufrutto vitalizio dei beni mobili ed immobili e della rendita vitalizia pari ad € 2.000,00 mensili disposti nel testamento pubblicato in data 05.09.2018 e che la predetta è disponibile alla restituzione della somma di € 24.000,00 maturata e maturanda percepita a titolo di rendita vitalizia e della somma di € 4.000,00 maturata e maturanda



percepita a titolo di frutti locati e conseguentemente onerare la sig.ra
alla restituzione delle predette somme;

- 5. Per l'effetto ordinare l'assegnazione della quota di legittima spettante alla sig.ra pari alla metà dell'asse ereditario mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie sia del relictum sia a causa donativa che eccedono la quota di cuiil de cuius poteva disporre;
- 6. In subordine accertare e dichiarare cheil legato di usufrutto vitalizio di tutti i beni mobili ed immobili e la rendita vitalizia di € 2.000,00 disposto nel testamento pubblicato in data 05.09.2018 è da intendersi quale come legato in conto di legittima e che la sig.ra ha diritto di conseguire beni per un valore pari alla differenza tra la sua quota di legittima e quanto ricevuto a titolo di legato;
- 7. Per l'effetto dichiarare che la somma percepita dall'attrice pari ad € 24.000,00 a titolo di rendita vitalizia, nonché la somma di € 4.000,00 a titolo di frutti locati sia considerata come legato in conto di legittima e che pertanto la sig.ra ha diritto di conseguire beni fino alla concorrenza della propria quota di riserva.

Con vittoria di spese e competenze di lite".

\*\*\*\*

Essendo andato deserto (salva la comparizione della convenuta il tentativo di mediazione ante causam, questo istruttore disponeva l'invio di tutte le parti in mediazione (12.10.20), invito disatteso dalle convenute (che faceva pervenire dichiarazione di non adesione per infondatezza della domanda avversaria).

La convenuta modificava ripetutamente in corso di causa le conclusioni, via via riducendo le domande, ritenendo su taluni punti sopravvenuta la cessazione della materia del contendere e formulando



Firmato Da: GALAZZI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6ef7d5c8a3482ae7733b7e3420849871 Firmato Da: LO VASCO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ca8c9c5349033281c72f708e9da6a1d

Sentenza n. 542/2022 pubbl. il 06/06/2022 RG n. 1969/2019 Repert. n. 676/2022 del 06/06/2022

domande nuove di rimborso nei confronti degli eredi dichiarati di

Si trascrivono quindi per completezza le domande come precisate in atti conclusivi, unitamente alla reiterazione delle richieste istruttorie:

- 1) ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per difetto di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio alla deducente Sig.ra
- 2) ritenere e dichiarare inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree, sia svolte in via principale che in via subordinata e/o gradata, con qualsivoglia motivazione di rito e/o di merito, in forza di tutto quanto dedotto ed eccepito in atti ed in narrativa;
- 3) determinare eventualmente per il tramite di apposita consulenza tecnica d'ufficio il corretto valore della massa ereditaria tenendo conto di tutto quanto eccepito in atti ed in narrativa, soprattutto con riferimento al valore della rendita vitalizia mensile disposta in favore della Sig.ra
- 4) quanto al legato in favore della pure convenuta Sig.ra per le ragioni spiegate in atti ed in narrativa, ritenere e dichiarare che ogni eventuale maggiorazione del legato per effetto dell'applicazione di accessori sulla relativa sorte capitale o spese legali dovrà essere posta solo a carico della Sig.ra e, ora, dei suoi eredi, con esonero pertanto di tale eventuale aggravio in capo alla odierna convenuta Sig.ra che andrà quindi eventualmente garantita e manlevata in tal senso;
- 5) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenere e dichiarare che la Sig.ra e, ora, i suoi eredi, debbano partecipare, pro quota, al pagamento dei debiti ereditari e ciò eventualmente nella misura del 50% e, pertanto, avuto riguardo alla anticipazioni effettuate dalla Sig.ra



Firmato Da: GALAZZI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6ef7d5c8a3482ae7733b7e3420849871 Firmato Da: LO VASCO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ca8c9c5349033281c72f708e9da6a1d

Sentenza n. 542/2022 pubbl. il 06/06/2022 RG n. 1969/2019 Repert. n. 676/2022 del 06/06/2022

condannare parte attrice a rimborsare in favore di quest'ultima il 25 % di quanto dalla stessa corrisposto per debiti ereditari, oltre interessi legali come per legge, eventualmente anche procedendo a compensazione tra le parti fino alla concorrenza di quanto reciprocamente dovuto;

6) sempre in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenere e dichiarare che la Sig.ra per la esclusiva occupazione degli immobili già del "de cuius", per i percepiti frutti civili della locazione e delle somme e titoli presso la S.p.a., secondo la quota del 25 % di riconosciuta spettanza di quest'ultima, a far data dall'apertura della successione, ovvero, in subordine, dalla data della presente domanda giudiziale, con quantificazione del relativo ammontare da demandarsi ad apposita consulenza tecnica d'ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, ed eventualmente anche sempre procedendo a compensazione tra le parti fino alla concorrenza di quanto reciprocamente dovuto;

7) ritenere e dichiarare che la Sig.ra e l'importo, calcolato come pari sono tenuti a rimborsare alla Sig.ra l'importo, calcolato come pari ad €uro 1.084,35, o quell'altra somma che eventualmente sarà ritenuta dovuta, eventualmente per il tramite di apposita C.T.U., oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, a titolo di spese pro quota dovute quale usufruttuaria per la dichiarazione di successione al defunto marito Sig. la cui imposta è stata anticipata dalla Sig.ra e, per l'effetto, condannare chi di ragione al relativo pagamento.

\*\*\*\*

Con istanza ex art. 89 c.p.c. del 28.6.21 il difensore della parte attrice, ritenendo offensivo del proprio decoro professionale parte del contenuto della memoria n. 3 ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata dal



Firmato Da: GALAZZI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6ef7d5c8a3482ae7733b7e3420849871 Da: LO VASCO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seria#: 3ca8c9c5349033281c72f708e9da5a1d

Sentenza n. 542/2022 pubbl. il 06/06/2022 RG n. 1969/2019 Repert. n. 676/2022 del 06/06/2022

procuratore costituito Avv. della convenuta (che indicava pure condiviso dal procuratore Avv. convenuta chiedeva disporsi la cancellazione della pag. 2 della memoria n.3 a firma dell'Avv. deduzioni "Con la presente memoria la convenuta sig.ra trova subito costretta e denunziare formalmente grave illecito disciplinare commesso dall'Avvocato atti di corrispondenza intercorsa tramite pec con il Sottoscritto legale e con quello della sig.ra della ed avente ad oggetto trattative transattive mai formalizzatesi, nell'evidentemente "disperato"- ma inutile- tentativo di superare le difese di parte convenuta...." adesso la Legale si è infatti spinta a violare manifestamente l'art. 28 del Codice Deontologico Forense che, al primo comma, prevede chiaramente che << Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi>> ....Ciò doverosamente subito lamentato, e con espressa riserva di notiziarne il Consiglio Dell'Ordine di appartenenza della Legale.") e della pag.2 della memoria n. 3 a firma dell'Avv. ("Questa difesa si associa alle eccezioni già articolate dalla sig.ra memoria 183 6 comma c.p.c., relativamente alle violazioni del codice deontologico perpetrate dall'Avv. la corrispondenza intercorsa tra il sottoscritto procuratore, l'avv. e la medesima avv. 🕳 perché afferente ad un fase di valutazione stragiudiziale al solo fine di evitare l'alea ed i costi dell'attuale procedimento giudiziario...La violazione del codice deontologico forense è palese.").

\*\*\*\*

Disattese le richieste istruttorie, la causa veniva avviata a decisione.

\*\*\*\*



Firmato Da: GALAZZI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6ef7d5c8a3482ae7733b7e3420849871 Firmato Da: LO VASCO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ca8c9c5349033281c72f708e9da5a1d

Sentenza n. 542/2022 pubbl. il 06/06/2022 RG n. 1969/2019 Repert. n. 676/2022 del 06/06/2022

Tanto premesso, va sin d'ora evidenziato, in relazione al tentativo di mediazione disposto in corso di causa, con la specifica finalità di favorire l'incontro delle parti al completo, che la ferma opposizione preventiva con il mero invio di una pec nella quale si espone la propria convinzione in ordine al merito della lite, ed a maggior ragione la mancata comparizione personale sono condotte che si scontrano con la natura, i presupposti, e la finalità dello stesso istituto preventivo concepito allo scopo di facilitare il reciproco e contestuale chiarimento delle proprie posizioni.

Ne discende la condanna per le tre parti sopra indicate al pagamento della sanzione prevista dall'art. 8 del d. lgs. 28 del 2010, pari al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

\*\*\*\*

Sempre preliminarmente, l'eccezione sull'omessa notifica dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta deve ritenersi superata dalla costituzione di costei, comprensiva di ampie ed articolate difese in via preliminare e nel merito.

\*\*\*\*

Ciò posto, osserva il Tribunale che l'eccezione di decadenza ex art. 551 cc. è fondata ed assorbente rispetto alle ulteriori questioni agitate dalle parti.

Ed invero, la volontà - esplicitata e declinata in comportamenti ed atti in sé non contestati – dell'attrice originaria di conseguire il legato tacitativo, risulta incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione, nonchè inconciliabile con il diritto patrimoniale (perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie ritenute lesive della sua quota di riserva (Cass. sent. n. 1373/2009).



Firmato Da: GALAZZI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6ef7d5c8a3482ae7733b7e3420849871 Firmato Da: LO VASCO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ca8c9c5349033281c72f708e9da6a1d

Sentenza n. 542/2022 pubbl. il 06/06/2022 RG n. 1969/2019 Repert. n. 676/2022 del 06/06/2022

Né la rinunzia al legato formulata in citazione (ancorchè con dichiarazione di disponibilità a restituire quanto *medio tempore* ottenuto) può rilevare a privare di significato concludente la condotta esecutiva posta in essere anteriormente alla causa.

Né tantomeno rileva il fatto che la nel chiedere l'adempimento della prestazione di rendita vitalizia, si fosse "riservata" ogni azione a tutela dei propri diritti, trattandosi di mera formula di stile, inidonea a contrastare l'efficacia di una effettiva costituzione in mora, finalizzata proprio a conseguire le prestazioni oggetto del legato.

Il superiore più liquido rilievo preclude pertanto ogni restante questione.

Le riconvenzionali, in larga parte subordinate, risultano assorbite.

Risulta poi tardiva ed in ogni caso inammissibile ex art 36 c.p.c. la domanda tesa al rimborso delle spese funerarie nei confronti degli eredi dichiarati in morte di

Infondata risulta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata nei confronti della parte attrice, non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del *quantum*, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr., *ex plurimis*, Cassazione civile, sez. III, 27.2.1980 n° 1384). Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel



senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.

L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte, nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno consequenziale al comportamento di quest'ultima.

Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.

Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute.

\*\*\*\*

Vanno infine disattese le richieste, avanzate da parte attrice, di cancellazione delle frasi indicate come offensive e sconvenienti, poiché sebbene formulate in un'ottica di aspro confronto dialettico, esse non si contraddistinguono comunque per una primaria funzione offensiva dell'avversario, né ledono il rispetto dovuto al Giudice ed all'amministrazione della giustizia.

Al riguardo deve dunque trovare applicazione il principio secondo cui la sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi, va esclusa allorquando le espressioni in parola, come nella specie, non siano dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento



Firmato Da: GALAZZI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6ef7d5c8a3482ae7733b7e3420849871 Firmato Da: LO VASCO ARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ca8c9c5349033281c72f708e9da5a1d

Sentenza n. 542/2022 pubbl. il 06/06/2022 RG n. 1969/2019 Repert. n. 676/2022 del 06/06/2022

dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cass. 26 luglio 2002, n. 11063; Cass. 20 gennaio 2004, n. 805), come nella specie.

Le spese seguono la preminente soccombenza e si liquidano in dispositivo a cari co della parte attrice ed intervenuta, portatori di identico interesse, comprensive di quelle occorse per la fase cautelare.

#### P.Q.M.

- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:
  - respinge le domande principali e degli intervenuti;
  - dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale residua proposta da
  - condanna gli attori e gli intervenuti nella prosecuzione del giudizio a rimborsare alle parti convenute e chiamate (per in favore dell'Erario) le spese di lite della fase di merito che si liquidano in € 2767.00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese ex art. 2 d.m. 55/14 nella misura del 15%; per esborsi nella misura di € 518,00; in favore di quelle resistenti nella fase cautelare anche € 1250.00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta e spese ex art. 2 d.m. 55/14 nella misura del 15%;
  - al versamento della sanzione prevista dall'art. 8 del d. lgs. 28/2010.

Trapani, nella camera di consiglio del 26.5.22

Il Giudice relatore

Arianna Lo Vasco

Il Presidente Daniela Galazzi

